

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2023, n. 16-6443

Legge regionale 28/1999, articolo 11. Commercio su area pubblica. Sospensione delle disposizioni procedurali, con riferimento alle verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese di comparto di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

in attuazione della facoltà prevista dall'art. 28 c. 2. bis. del D. lgs. 114/1998, secondo cui *“Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*, ed ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), con deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, è stato istituito il sistema regionale di controllo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica, prevedendo l'obbligo, per tutti gli operatori, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato “VARA” (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno;

il comparto del commercio su area pubblica, tradizionalmente caratterizzato da fasce di diffusa marginalità, già provato dalle criticità e dalla condizione di precarietà per la perdurante crisi economica, ha frattanto vissuto una fase di ulteriori difficoltà a causa, in particolare, dell'incertezza normativa prodottasi, a partire dal 2006, in relazione all'applicazione della sopravvenuta normativa europea, nazionale, interistituzionale e regionale per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno, fino, in ultimo, alle modifiche apportate dalla legge 145/2018 che ha prodotto un vuoto normativo e ulteriore incertezza in materia di assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali, con particolare riferimento al tema strategico dei criteri per il rilascio, a scadenza, delle concessioni;

soltanto a fine 2020, dopo un'annosa situazione di stallo, è stato possibile avviare i procedimenti per il suddetto rinnovo delle concessioni pluriennali di posteggio su area pubblica esistenti, uniformate, da successivi interventi legislativi statali, nella scadenza al 31 dicembre 2020, secondo tempi del procedimento prolungati in considerazione delle criticità accennate, fino, in ultimo, alla scadenza del 30 giugno 2022;

premesso, inoltre, che

le criticità che hanno caratterizzato il comparto nell'ultimo decennio hanno richiesto negli anni numerosi, reiterati, interventi di differimento dei termini previsti, a carico di operatori e comuni, per gli adempimenti relativi alle verifiche di regolarità VARA, effettuati mediante le deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 10-8575, 12 febbraio 2021 n. 9-2864, 16 aprile 2021 n. 28-3109, 29 ottobre 2021 n. 24-4007, 18 febbraio 2022 n. 28-4676, e, in ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2022 n. 9-5273;

in particolare, con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 9-5273 del 28 giugno 2022 è stato stabilito, con riferimento agli adempimenti VARA previsti, a carico degli operatori e dei comuni, per l'anno 2022 in relazione all'annualità 2020, di sostituire la disposizione procedimentale di cui al Capo II della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2020, p. 2, secondo la quale:

“Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni”

prevedendo invece, quale misura di sostegno agli operatori per le specifiche criticità evidenziate in premessa, e al fine di poter loro consentire di disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla legge che:

“Nel caso in cui sia riscontrata, a cura del comune competente al rilascio dell’autorizzazione, un’inadempienza, è possibile la prosecuzione dell’attività nei giorni successivi a tale riscontro, fino ad avvenuta regolarizzazione, che comunque dovrà avvenire entro il 31/12/2022”;

- è stato inoltre disposto che, trattandosi di misure eccezionali e temporanee legate alle specifiche criticità della fattispecie considerata, decorso il termine del 31/12/2022 opererà la piena reviviscenza delle disposizioni procedurali ordinarie vigenti in materia di verifiche VARA.

Dato atto che nel Disegno di Legge n. 236 *“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”*, presentato in data 19 dicembre 2022:

è prevista l’introduzione al Capo V *“Commercio su area pubblica”* della legge regionale 28/1999 di specifiche disposizioni recanti un nuovo sistema di verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, nell’intento di superare l’attuale assetto legislativo, mediante una nuova, più organica e puntuale disciplina della materia;

in particolare è stata individuata quale soluzione in grado di garantire snellezza operativa e semplificazione burocratica, oltre che effettività, un sistema di controllo basato sui documenti della Carta di Esercizio e dell’Attestazione annuale di regolarità, sistema già adottato in altre regioni limitrofe e più specificatamente da Lombardia e Liguria;

è previsto che tale sistema subordina la sussistenza della regolarità dell’impresa alla prova che la medesima sia effettivamente iscritta a INPS, INAIL, CCIAA e che la stessa abbia presentato la dichiarazione dei redditi di impresa all’Agenzia delle Entrate, per l’ultima annualità utile;

al Capo XI *“Disposizioni in materia di commercio”* - articolo 63 *“Inserimento dell’articolo 11.5 nella l.r. 28/1999”*, è previsto che fino all’emanazione delle disposizioni attuative, da adottare da parte della Giunta regionale, le norme previgenti per la verifica di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica sono sospese;

richiamato l’approssimarsi della scadenza del 28 febbraio 2023, prevista ai sensi della sopra citata D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 a carico degli operatori per la presentazione della documentazione ai comuni a prova della regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all’anno fiscale 2021;

preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore *“Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”*, gli operatori del settore sia le amministrazioni comunali, hanno segnalato criticità ed avanzato richieste di chiarimento in merito ai controlli VARA del corrente anno 2023 riferiti all’annualità 2021;

dato atto che risulta pertanto opportuno prevedere la sospensione delle disposizioni vigenti in materia di verifica di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica sin da subito, per evitare che, qualora le disposizioni di modifica del sistema di controllo della regolarità degli operatori del comparto, contenute nel disegno di legge n. 236/2022, entrassero in vigore durante i procedimenti di verifica o tra una scadenza e l’altra, possano crearsi situazioni di criticità applicativa e di tensione sociale;

informate le associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica in data 10 gennaio 2023, come da documentazione agli atti della sopra richiamata Direzione regionale.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 20-380;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2022, n. n. 9-5273.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge
delibera

di sospendere, in via cautelativa, con riferimento alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 9-5273 del 28 giugno 2022, nelle more dell'approvazione del disegno di legge 236/2022 di modifica del sistema di controllo della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", di provvedere a dare la massima informazione sui contenuti della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)